

Considerazioni sul DPR n.380/2001 -Testo Unico dell'edilizia e superamento delle barriere architettoniche

Arch.Fabrizio Vescovo

Le prescrizioni normative per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche possono spesso rivelarsi come una buona opportunità e sicuramente un *valore aggiunto* per la realizzazione delle opere e per la loro agevole utilizzazione.

Infatti qualsiasi operazione edificatoria deve anche avere tra le sue primarie finalità e le sue imprescindibili "caratteristiche prestazionali" quella di essere fruibile comodamente, ed in modo sicuro, da parte dal maggior numero di persone possibile .Cioè da parte di una "utenza ampliata" che comprenda anche anziani, bambini piccoli, incidentati, persone con disabilità, ecc. Questo aspetto rappresenta l'essenza dell'Universal Design , inteso come *progettazione attenta e responsabile per qualsiasi tipo di prodotto/progetto* .

Tale atteggiamento culturale, peraltro ancora poco diffuso, se venisse generalizzato avrebbe evidentemente numerose ricadute positive nei confronti del sistema delle soluzioni tecniche che devono essere considerate in modo trasversale e per ogni operazione progettuale, a qualsiasi scala, sia nell'ambito di nuove opere che nella modifica o nel recupero di spazi già costruiti.

A ben vedere una consistente spinta verso questa "rivoluzionaria" maniera di ri-pensare la progettazione potrebbe essere fornita e favorita dal recente DPR n.380 del 6/6/2001- "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" . Esso, entrato in vigore il 30/06/2003, "...contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia".

Infatti, tale provvedimento non si caratterizza come una specifica "norma di settore" ma vuole costituire un organico contenitore, anche con funzioni riordinative, di numerosi provvedimenti legislativi, già in vigore da tempo (1).

Costituisce indubbiamente , pur con le inevitabili carenze ed imprecisioni, un importante "strumento di orientamento" per tutti i tecnici. A nostro avviso, a regime, potrà avere ricadute positive anche nei confronti di una più attenta applicazione delle numerose norme per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, tuttora troppo spesso sottovalutate e quindi di fatto quasi sempre disattese e/o considerate distrattamente ed in modo schematico.

Il DPR 380/01, può infatti contribuire a diffondere conoscenze tecniche e prescrizioni per una progettazione più corretta e responsabile nei confronti delle reali esigenze della intera cittadinanza.

All'interno di questa vasta raccolta del "Testo Unico" sono raggruppati e coordinati numerosi provvedimenti legislativi, succedutisi in circa 60 anni, che si riferiscono alle diverse tipologie di opere edilizie che possono essere effettuate sul patrimonio edilizio esistente e/o per nuove edificazioni.

In particolare gli aspetti che riguardano l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche devono essere considerati, se pur con diverse e graduali modalità e prescrizioni, indistintamente nei confronti di tutti gli immobili .

Devono essere considerati quindi come diffusi ed importanti "standard qualitativi" degli spazi costruiti, siano essi racchiusi o non, con particolare riferimento alla loro possibile e concreta "fruibilità" ed alla sicurezza degli stessi.

Appare determinate pertanto che queste norme ed i relativi criteri di progettazione risultino generalizzati e non vengano presi in considerazione solo per determinate opere e specifiche tipologie edilizie o per particolari destinazioni d'uso che si pensano erroneamente collegate direttamente alle persone con disabilità (edifici scolastici, sanitari, case di cura,ecc.)

Da questo punto di vista ***la parte più significativa del Testo Unico è costituita dal capo IV, dall'art 77 all'art.82.***

La schematizzazione che viene fatta, modificando in parte l'impostazione dei provvedimenti precedenti, è quella di suddividere le prescrizioni normative nei confronti di due categorie di immobili: gli edifici privati residenziali e gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

In sintesi nel DPR n380/81 si è cercato di riprendere i fondamentali principi normativi ,sulla accessibilità e superamento delle barriere architettoniche , emanati a partire dalla legge

n.118/71, art 27, utilizzandoli come riferimenti cogenti relativi alle norme edilizie che devono in ogni caso essere tenuti presenti ed applicati.

In particolare nell' art.82- che riguarda gli spazi e gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico- vengono espressamente richiamati i numerosi provvedimenti in vigore (1).

Infatti il Testo Unico intende, tra l'altro, fornire indirizzi e prescrizioni normative per realizzare uno spazio urbano ed edilizio, e più in generale un *territorio antropizzato*, accessibile e fruibile agevolmente da tutti.

Peraltro attualmente l'insieme delle normative vigenti a livello nazionale costituisce una ottima ed esauriente base per ottenere un habitat molto più fruibile di quanto non lo sia attualmente.

Al proposito è opportuno far presente che i contenuti e le prescrizioni delle citate leggi non riguardano esclusivamente la materia edilizia ma *risultano trasversali e complementari* rispetto a diverse discipline di settore (2).

Appare importante osservare che, ai sensi dell'art.117, comma 3 della Costituzione, l'edilizia e le altre materie evidenziate sono oggetto di potestà legislativa concorrente.

Pertanto lo Stato detta i principi e le Regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare.

Inoltre, rispetto a tutte le altre materie è utile far presente che, allo Stato spetta sempre il "ruolo di supervisore" circa la legittimità dei risultati derivanti dall'esercizio di quei poteri.

Altresì resta allo Stato "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e "la previdenza sociale".

Inoltre si segnala che anche nel disegno di legge nazionale in itinere relativo alla "Qualità dell'architettura" si fa riferimento all'obbligo dell'accessibilità in quanto aspetto determinante dell'opera e degli spazi costruiti.

In attesa di ulteriori sviluppi e miglioramenti, si ritiene quindi che allo stato attuale la legislazione nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche possa costituire una solida base anche nei confronti di eventuali integrazioni e precisazioni regionali, comunque sempre auspicabili qualora non risultino riduttive rispetto ai minimi prescritti a livello sovraordinato.

Nelle more delle integrazioni e degli possibili miglioramenti legislativi, oltre che di più consistenti risorse finanziarie per i programmi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente, appare ***necessario mettere in atto azioni e comportamenti per evitare che si continui a costruire e ristrutturare immobili o impianti realizzando ,ancora oggi, ostacoli architettonici e/o facendoli permanere***, limitando quindi una corretta ed agevole possibilità d'uso degli stessi ad una ampia fascia di popolazione, (circa il 20%) peraltro in continua crescita (persone anziane, ecc.).

Sulla base di quanto sopra evidenziato siamo sempre più convinti che la più urgente esigenza sia quella di provvedere, da parte di tutti gli enti pubblici (Stato, Regioni ,Comuni, ecc) ,ad una efficace e costante azione di informazione e "formazione permanente" di tutto il personale tecnico (progettisti, istruttori e verificatori), con particolare riguardo a ciò che attiene alle progettazioni delle opere pubbliche e di quelle private aperte al pubblico.

Occorre elevare il livello generalizzato di attenzione e spingere verso una "normale" e diffusa *Cultura dell'accessibilità* .

A tale scopo sarebbe importante che i diversi enti pubblici predisponessero con urgenza chiare "direttive e linee guida " (non altre leggi !) per la effettiva e corretta applicazione dei numerosi provvedimenti legislativi nazionali in vigore. In queste dovrebbe essere ben evidenziato, tra l'altro, che tutte le prescrizioni, derivanti dalle leggi materia di superamento delle barriere architettoniche, non costituiscono un ulteriore "vincolo" alla buona progettazione. Si configurano invece come un "valore aggiunto" alla stessa finalizzato ad elevare gli "standard qualitativi" dell'opera. Questo perchè potrà essere maggiormente godibile e risultare certamente più sicura per tutti.

E' necessario quindi far emergere e convincere tecnici e decisori che le prescrizioni non devono essere immaginate come "dedicate" in modo specifico alle cosiddette persone "disabili" ma devono avere come "target" di riferimento la intera cittadinanza, con conseguenti benefici generalizzati, dal punto di vista economico oltre che da quello psicologico (minore sensazione di emarginazione).

Occorre al contempo prevedere e essere in grado di fornire, ai frequentatori di tutti i corsi di laurea per architetti ed ingegneri, durante i normali percorsi formativi, gli opportuni e

necessari approfondimenti sulla esistente ed indispensabile disciplina dell'accessibilità. Infatti questa, come già osservato, riguarda trasversalmente ogni tipo di attività e di prestazione d'opera dei progettisti.

Anche i Collegi e gli Ordini professionali devono intensificare la loro azione di stimolo, informazione e verifica, nei confronti dei professionisti iscritti, per garantire che le progettazioni a tutti i livelli rispondano in maniera corretta alle diverse e cogenti prescrizioni normative.

Va ricordato, al proposito, che dal 1992 (L.104, art.24) esistono, per i tecnici professionisti inadempienti, la possibilità di applicazione di specifici e pesanti provvedimenti sanzionatori. Una delle caratteristiche fondamentali e positive delle prescrizioni vigenti sulla accessibilità è quella di configurarsi come "normative di risultato".

Cioè quello che conta per garantire il rispetto della prescrizione di legge è la effettiva possibilità di individuare e proporre soluzioni tecniche e organizzative, coerenti con la "ratio" della stessa. Tali cioè da essere in grado di risolvere concretamente i problemi di fruizione agevole e sicura degli spazi e delle attrezzature da parte di tutti, anche con la predisposizione e l'invenzione, ove il caso, di eventuali "soluzioni alternative", purchè motivate e verificate.

Per questo motivo risulta estremamente importante riflettere su quanto contenuto dell'art. 7 co.2 del d.m.236/89, inserito e riconfermato dal DPR 380/01, che testualmente recita "...in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e soluzioni tecniche, purchè rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso la Dichiarazione di conformità (del progettista) deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene "illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili."

Naturalmente l'idoneità di quanto proposto deve essere verificata dagli uffici tecnici competenti comunali o di altri enti preposti a rilasciare gli atti autorizzativi alla esecuzione delle opere. Questa impostazione flessibile e "fantasiosa" della legislazione vigente (3) viene confermata, riproposta e suggerita chiaramente anche dal DPR n.503/96 relativo alla accessibilità degli edifici, spazi e servizi pubblici (vedi artt.19, 20 e 21), a sua volta fatto proprio dal citato Testo Unico dell'edilizia.

dicembre 2005

Note:

(1)- Tra i più significativi elenchiamo: la L.n.118/71- art 27, la L.n.41/86- art.32, la L.n.13/89, la L.104/92-art 24, il DM 236/89 ed il DPR 503/96.

(2)- Tra queste: urbanistica e governo del territorio, parchi ed aree naturalistiche (vedi legge quadro 394/91), mobilità e trasporti, traffico e circolazione stradale (vedi D Lvo 285/92, DPR n.495/92, antinfortunistica e sicurezza (vedi L.626/94), normative antincendio (vari provvedimenti), normative sul lavoro, ecc.

(3)- Vedi l'art 7.2 del DM 236/89 che specifica testualmente..."Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purchè rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione". In questo caso la Dichiarazione di conformità del progetto alla normativa "deve essere accompagnata da una relazione, corredata dei grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili".